



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BURGARETTA APARO, SPADONI URBANI, PONTONE,  
TOTARO, GRAMAZIO e CIARRAPICO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2012

Disposizioni in materia di istituzione, a bordo degli aerei, di un servizio di assistenza sanitaria provvisto di defibrillatore semiautomatico

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa attuale non prevede l'obbligo, per le compagnie aeree italiane, di dotarsi della presenza di un servizio di assistenza sanitaria a bordo. Tuttavia, sono numerosi gli episodi di malori che si verificano annualmente sui velivoli, fortunatamente spesso di lieve entità.

Statisticamente, le emergenze più ricorrenti sono legate ai problemi respiratori, causati, tra l'altro, dalla bassa umidità che si registra a bordo, cui si aggiungono eventi traumatici, dovuti alla poca accortezza dei passeggeri che si muovono all'interno del velivolo o che omettono di allacciare le cinture di sicurezza. Infine, si registrano casi di problemi cardiovascolari.

Quanto premesso, solo per giustificare la necessità di una presenza fissa, all'interno degli aerei, di un servizio di assistenza sanitaria, finalizzato all'attività di primo soccorso, nonché addestrato all'uso del defibrillatore semiautomatico, anch'esso necessariamente facente parte della dotazione fissa del velivolo.

Nel dettaglio, il presente disegno di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 reca la finalità del provvedimento, consistente nella tutela della salute dei viaggiatori a bordo degli aerei.

L'articolo 2 prevede l'obbligo, in capo alle compagnie aeree italiane, di provvedere all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria a bordo, che sia dotato di un defibrillatore semiautomatico e di personale medico ed infermieristico abilitato a prestare il primo soccorso nei casi di emergenza che si possono verificare.

L'articolo 3 affida ad un regolamento del Ministro della salute, da emanare nel termine massimo di tre mesi dall'approvazione della legge, il compito di stabilire i requisiti del personale medico e infermieristico nonché la dotazione delle apparecchiature necessarie all'espletamento del servizio di assistenza sanitaria.

L'articolo 4, infine, stabilisce che le spese per la predisposizione del servizio di assistenza sanitaria siano a carico delle compagnie aeree italiane.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge si pone lo scopo di tutelare la salute dei viaggiatori a bordo degli aerei.

### Art. 2.

1. Al fine di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle compagnie aeree italiane adibite al trasporto di passeggeri, di provvedere all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria a bordo, dotato, in particolare, di defibrillatore semiautomatico e di personale abilitato a prestare il primo soccorso in caso di emergenza.

### Art. 3.

1. Il Ministro della salute stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i requisiti del personale medico e infermieristico, nonché la dotazione delle apparecchiature necessarie all'espletamento del servizio di assistenza sanitaria di cui all'articolo 2.

### Art. 4.

1. Le spese per la predisposizione del servizio di assistenza sanitaria di cui all'articolo 2 sono a carico delle compagnie aeree.

